

Ill.mo On.le
Giuliano POLETTI
Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Via Veneto 56
00187 Roma

Roma, 1 febbraio 2017

Illustre Ministro,

in relazione alla nuova normativa sulla Cassa integrazione guadagni ed alle successive circolari esplicative emanate dall'Inps, le sottoscritte Parti sociali dell'edilizia evidenziano la necessità di un Suo tempestivo intervento al fine di fornire una corretta interpretazione di alcune previsioni normative che non tengono conto delle dinamiche lavorative del settore edile.

Pur apprezzando le due proposte di modifica già inserite nel decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 148/15, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", permangono criticità di natura operativa, alcune delle quali in antitesi con la normativa in materia di semplificazione.

Si tratta, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 6, co. 2 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 che obbliga le aziende ad allegare i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati ai fini della richiesta di Cigo per eventi meteorologici.

Tale previsione, confermata dall'Inps nell'ambito di una propria circolare esplicativa, ad avviso delle sottoscritte Parti sociali non rispetterebbe le gerarchie delle fonti del diritto, in quanto in evidente contrasto rispetto ad una disposizione di rango superiore.

L'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, infatti, impedisce espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici (*D.P.R. 28-12-2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che all'Articolo 43, c. 1. prevede: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»*).

Per quanto sopra, si ritiene necessaria una modifica della citata disposizione, che preveda l'eliminazione dell'onere di produzione dei bollettini meteo, fermo restando l'onere per le imprese di autocertificare, nella relazione tecnica, l'avversità atmosferica che, eventualmente, la pubblica amministrazione potrà verificare attraverso i bollettini già in suo possesso per le rilevazioni nel settore agricolo.

Si segnala, inoltre, che, relativamente al settore edile, per il personale apprendista, indipendentemente dalla qualifica di impiegato e operaio, l'Inps ha illegittimamente affermato che la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione sia allineata sempre a quella del personale con qualifica di operaio, pari al 4,70% della retribuzione imponibile previdenziale.

A tal riguardo, si reputa necessario colmare la lacuna normativa del D.Lgs. n. 148/15, modificando l'attuale indicazione amministrativa dell'Inps e assicurando, per il personale apprendista con qualifica impiegatizia, il versamento dell'aliquota che varia a seconda delle dimensioni aziendali dall'1,70% al 2,00%. L'aliquota del 4,70% infatti, diversamente da quella prescritta per il personale impiegatizio del settore edile, è stata determinata considerando le mansioni che abitualmente espongono il personale operaio ad eventi di natura meteorologica.

Tra le criticità riscontrate nel settore edile, merita, inoltre, una interpretazione specifica la previsione che obbliga il lavoratore ad avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva interessata dalla Cigo.

Tale disposizione, infatti, limita eccessivamente le possibilità di accesso al trattamento integrativo, in quanto il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri, anche nell'ambito dello stesso mese.

Al riguardo si ritiene pertanto necessario chiarire che, rispetto al settore edile, l'anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall'unità produttiva (cantiere o sede) ove il lavoratore opera o ha operato.

Nel ringraziarLa fin d'ora per l'attenzione accordata e certi del Suo interesse, con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti.

ANCE
ACI - PL

ANAEPA CONFARTIGIANATO
CNA COSTRUZIONI
FIAE CASARTIGIANI
CLAAI

ANIEM Confimi
ANIER Confimi
CONFAPI ANIEM

FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

ANCE



FENEAL - UIL



ACI – PRODUZIONE E LAVORO



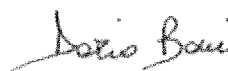
FILCA - CISL



ANAEPA CONFARTIGIANATO



FILLEA – CGIL



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



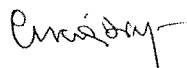
CLAAI



ANIEM Confimi



ANIER Confimi



CONFAPI ANIEM

